



Comune di Miradolo Terme
Provincia di Pavia

COPIA CONFORME

CODICE ENTE:11230

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 15-03-2021**

OGGETTO: Determinazione tariffe canone unico patrimoniale 2021

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge:

Callegari Michela
Negri Cinzia Donatella
Cassinari Maria Luisa
Pozzi Andrea
Vari Andrea

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
esterno

Totale

Presente / Assente	
Presente	
5	0

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **FIORILLO ROSSELLA**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Callegari Michela**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione l'oggetto sopra indicato.

La GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n. 160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute

nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

Atteso che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "mille proroghe" (D.L. n. 183/2020);

Richiamato l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 secondo cui il Bilancio di Previsione va approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023;

Considerata la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegati 1,2,3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il responsabile del procedimento interessato in merito alle tariffe proposte;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario responsabile in relazione alle proprie competenze ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma legale

DELIBERA

- 1) Di istituire, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del c.d. canone unico patrimoniale, ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi 816-836, come articolato nei 3 allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così denominati:
 - a) Allegato 1: Classificazione vie Comune di Miradolo Terme
 - b) Allegato 2: Tariffe e coefficienti Comune di Miradolo Terme
 - c) Allegato 3: canone mercatale Comune di Miradolo Terme
- 2) Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 01/01/2021.

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Callegari Michela

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO ROSSELLA